

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 giugno 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 19 dicembre 2023.

Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti. (24A02875) Pag. 1

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2024.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria». (24A02898) ... Pag. 3

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DECRETO 17 maggio 2024.

Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili». (24A02900) Pag. 5

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 18 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «HiCONNECTS» nell'ambito del programma KDT Call 2021. (Decreto n. 5715/2024). (24A02873). Pag. 6

DECRETO 18 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «OPEVA» nell'ambito del programma KDT Call 2021. (Decreto n. 5716/2024). (24A02874) Pag. 11

Ministero della difesa

DECRETO 11 aprile 2024.

Indicazioni sulle competenze del personale ispettivo con compiti di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri e criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. (24A02901) Pag. 15



DECRETO 29 maggio 2024.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2024/242. (24A02891) Pag. 18

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 29 maggio 2024.

Proroga della gestione commissariale della «Mila società cooperativa edilizia», in Formia. (24A02899) Pag. 57

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di Elranatamab, «Elrexio». (Determina n. 75/2024). (24A02748) . . . Pag. 58

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriflunomide, «Teriflunomide Accord». (Determina n. 76/2024). (24A02749) Pag. 61

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di Gadopichlenol, «Elucirem». (Determina n. 77/2024). (24A02750) Pag. 64

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di fezolinetant, «Veoza». (Determina n. 78/2024). (24A02751) . . . Pag. 66

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di Ibuprofene, «Ibuprofene Gen. Orph». (Determina n. 79/2024). (24A02752) Pag. 68

DETERMINA 21 maggio 2024.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di Gadopichlenol, «Vueway». (Determina n. 80/2024). (24A02753) Pag. 70

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 21 marzo 2024.

Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Lazio. (Delibera n. 8/2024). (24A02892) Pag. 73

Corte dei conti

DELIBERA 24 maggio 2024.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2010 in data 26 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 210/2024). (24A02902) Pag. 138

DELIBERA 29 maggio 2024.

Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. (Delibera n. 223/2024). (24A02903) Pag. 139

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido gadoterico, «Claricyclic». (24A02843) Pag. 140

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel» (24A02844) Pag. 140

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fosamax» (24A02845) Pag. 141

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cialis» (24A02846) Pag. 141



Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Nolpaza» (24A02848) Pag. 142

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 20 maggio 2024 (24A02893) Pag. 142

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 21 maggio 2024 (24A02894) Pag. 143

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 22 maggio 2024 (24A02895) Pag. 143

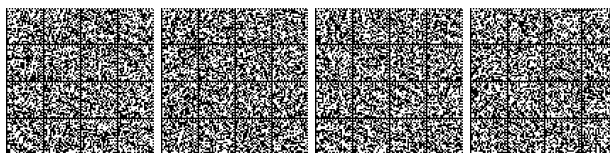
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 23 maggio 2024 (24A02896) Pag. 144

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 24 maggio 2024 (24A02897) Pag. 144

Regione autonoma Valle d'Aosta

Sostituzione del liquidatore della «Artemisia
società cooperativa sociale in liquidazione», in Ao-
sta (24A02842). Pag. 145

Scioglimento della «Laentze soc. coop. in liqui-
dazione», in Nus e nomina del commissario liquida-
tore (24A02847). Pag. 145





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 19 dicembre 2023.

Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo eco-

nomico del 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2018, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2020, n. 3356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 dell'8 luglio 2020, recante la proroga al 31 dicembre 2021 del termine indicato all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso», nonché del termine indicato dall'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 16 settembre 2020;

Visto il decreto interministeriale n. 680636 del 28 dicembre 2021 «Proroga della etichettatura di origine obbligatoria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, recante la proroga al 31 dicembre 2022 del termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»; dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione



obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate»; nonché, dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari»;

Visto il decreto interministeriale n. 655237 del 21 dicembre 2022 «Proroga dei regimi sperimentali dell'indicazione di origine da riportare nell'etichetta degli alimenti, alla luce delle consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2023, recante la proroga al 31 dicembre 2023 del termine di efficacia del regime sperimentale previsto dai citati decreti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti l'art. 1, comma 1, lettere a) e b); l'art. 2 e l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il «Ministero dello sviluppo economico» assume la denominazione «Ministero delle imprese e del made in Italy» ed il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assume la denominazione «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Considerata l'esigenza di prorogare il termine finale di efficacia dei regimi sperimentali riguardanti l'indicazione di origine da riportare nell'etichetta, alla luce delle consultazioni in corso sulla modifica del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325 (di cui al codice doganale 1006);

b) alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

c) ai derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

d) ai sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto c) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto c);

e) a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;

f) carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Art. 2.

Termine finale di efficacia del regime sperimentale

1. È fissato al 31 dicembre 2024 il termine finale di efficacia del regime sperimentale previsto:

a) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro»;

b) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2017, recante «Indicazione dell'origine, in etichetta, del riso»;

c) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 16 novembre 2017, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»;

d) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute del 6 agosto 2020, recante «Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate»;

e) dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2023

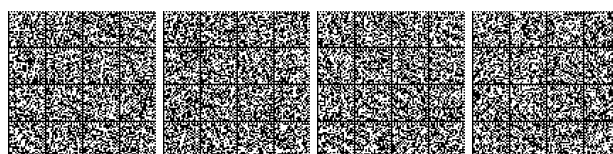
*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 110

24A02875



PROVVEDIMENTO 24 maggio 2024.

Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, successivamente abrogato dal sopra citato regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela della IGP Clementine di Calabria, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta (IGP) «Clementine di Calabria», registrata con regolamento (CE) n. 2325/1997 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - L 322 del 25 novembre 1997;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo delle Regione Calabria competente per territorio circa la richiesta di modifica

e a seguito della riunione di pubblico accertamento prevista all'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, tenutasi il giorno 14 maggio 2024 a Corigliano Rossano (CS);

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della I.G.P «Clementine di Calabria» così come modificato;

Provvede:

Ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma, indirizzo PEC saq4@pec.politicheagricole.gov.it – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della I.G.P «Clementine di Calabria» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 24 maggio 2024

Il direttore generale: IACOVONI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CLEMENTINE
DI CALABRIA IGP

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» è riservata ai frutti apireni che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» designa esclusivamente il frutto delle Clementine afferente alle seguenti *cultivar*: «Spinoso», «SRA89», «ISA», «SRA 63», «Comune», «Hernandina».

L'indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

epicarpo: liscio con numerose ghiandole oleifere e con almeno i 2/3 della superficie di colore arancio;

forma: sferoidale leggermente schiacciata ai poli;



calibro: ammessi alla commercializzazione del prodotto Clementine di Calabria IGP, i calibri 4-3-2 (diametro del frutto minimo 50 mm e massimo 69 mm);

polpa: succosa, di colore arancione uniforme, deliquescente, aromatica;

percentuale di succo: maggiore o uguale del 40%;

semi: assenti o di numero esiguo;

tenore zuccherino: (Brix) minimo 10.

Non è ammesso l'utilizzo di fungicidi di sintesi e deverdizzanti in post raccolta.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione interessa la parte di territorio della Regione Calabria atta alla coltivazione degli agrumi «Clementine» e comprende i seguenti comuni:

a) Provincia di Reggio Calabria:

Ardore, Benestare, Bianco, Bovalino, Brancaleone, Casignana, Caulonia, Ferruzzano, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Monasterace, Portigliola, Candidoni, Roccella Jonica, Sant'Ilario dello Jonio, Siderno, Rizziconi, Gioia Tauro, Palmi, Rosarno, San Ferdinando;

b) Provincia di Catanzaro:

Borgia, Botricello, Curinga, Lamezia Terme, Maida, Montauaro, Montepaone, San Floro, San Pietro a Maida, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Sellia, Sellia Marina, Simeri Crichi, Soverato, Squillace, Catanzaro;

c) Provincia di Cosenza:

Cassano all'Ionio, Castrovillari, Corigliano-Rossano, Crosia, Francavilla Marittima, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Teranova da Sibari, Trebisacce, Vaccarizzo Albanese, Saracena, Cariati, Calopezzati, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Amendolara, Villapiana, Cerchiara di Calabria, San Cosmo Albanese, Pietrapaola;

d) Provincia di Vibo Valentia:

Briatico, Francavilla Angitola, Limbadi, Nicotera, Pizzo, Maierato;

e) Provincia di Crotone:

Cirò Marina, Crucoli, Rocca di Neto, Roccabernarda.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

I terreni idonei per la coltivazione della IGP «Clementine di Calabria» hanno un contenuto di limo ed argilla inferiore o uguale al 70% e con un contenuto in calcare attivo non superiore al 15%.

Le pratiche agronomiche e difesa fitosanitaria devono fare riferimento a quanto previsto dalle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

I sestri di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti, di densità per ettaro fino ad un massimo di 1.000 piante, per i sestri dinamici ad alta densità.

Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili alla «chioma piena», con disposizione delle piante in funzione del relativo sesto d'impianto.

Le piantagioni di clementine debbono essere opportunamente distanziate da quelle di mandarino onde evitare l'impollinazione incrociata e quindi la produzione di frutti con semi.

La produzione unitaria massima commercializzabile è di 35.000 kg ad ettaro per tutte le *cultivar* ammesse, relativamente ai calibri di cui all'art. 2.

La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta «Clementine di Calabria» deve utilizzare la tecnica della refrigerazione. I valori di temperatura all'interno delle celle frigorifere debbono essere compresi tra 2°C e 7°C. I protocolli devono essere quelli dei Paesi dove il prodotto viene esportato.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Dopo il 1950 la coltivazione delle clementine si è diffusa in Calabria dove ha trovato le condizioni del suo *habitat* naturale. La produzione delle clementine è fortemente dipendente dalle condizioni pedoclimatiche. Nelle zone a clima mite e regolare, tipico dell'area geografica in oggetto, il frutto è in grado di sviluppare in pieno le sue caratteristiche qualitative estrinseche ed intrinseche.

Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

L'organismo di controllo è Check Fruit S.r.l., via dei Mille n. 24 - 40121 - Bologna - Italia; tel. +39 051-649.48.36; fax +39 051-649.48.13; info@checkfruit.it

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Le «Clementine di Calabria» I.G.P. vengono immesse sul mercato in confezioni conformi alle norme vigenti, sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

Sulle confezioni dovrà essere riportato il simbolo europeo della IGP e la denominazione «Clementine di Calabria», seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta». Ogni altra indicazione riportata sulle confezioni, comprese quelle previste per legge, nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto, dovranno essere riportate con caratteri grafici di dimensione inferiore a quelli impiegati per la denominazione.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni sigillate, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.

È consentito l'utilizzo di indicazioni o elementi grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte delle confezioni anche in forma di acronimo «I.G.P.» o tradotta ai sensi della norma europea vigente.

24A02898



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 17 maggio 2024.

Modifiche al decreto 6 novembre 2023, recante «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'on. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128»;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare l'articolo 1, commi 1126 e 1127, che disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 2 recante la disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'emanazione di criteri ambientali minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare l'articolo 57, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2023, la cui entrata in vigore è fissata dopo centoventi giorni dalla data di pubblicazione;

Considerato che è emersa la necessità di integrare le tipologie di grassi utilizzabili per i prodotti di cui ai criteri ambientali riportati ai paragrafi n. 2.2.2.8 e 2.2.2.9 dell'allegato 1 al citato decreto 6 novembre 2023, al fine di incrementare la gamma di prodotti forniti nelle macchine distributrici di alimenti, nonché, per maggiore chiarezza, di differenziare, all'interno del citato paragrafo



n. 2.2.2.9, le tavolette di cioccolato dalle altre tipologie di merende dolci;

Ritenuto, quindi, necessario effettuare le suddette integrazioni ai criteri ambientali n. 2.2.2.8 e 2.2.2.9 dell'allegato 1 al citato decreto ministeriale 6 novembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 6 novembre 2023

1. La parola «Allegato» è sostituita dalla seguente: «Allegato 1».

2. All'allegato 1, paragrafo 2.2.2.8 «Merende (snack) salate», al primo capoverso, le parole «olio extravergine di oliva o di girasole» sono sostituite dalle seguenti: «olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC plus (*International Sustainability and Carbon Certification*), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), Pro-Terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.

3. All'allegato 1, il paragrafo 2.2.2.9 «Merende (snack) dolci» è sostituito dal seguente:

«2.2.2.9 Merende (snack) dolci

a) Prodotti da forno: Nella gamma di prodotti dolci presente in ciascun distributore, almeno una linea di prodotti su tre è biologica. La gamma di prodotti dolci presenti in ciascun distributore include anche una linea di prodotto a ridotto contenuto di zuccheri, vale a dire meno di 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto, ai sensi del regolamento 1924/2006 e una linea di prodotto a ridotto contenuto di grassi, vale a dire meno di 3 grammi di grassi ogni 100 grammi di prodotto. Tali caratteristiche sono ben visibili sulla confezione. I grassi consentiti sono burro, burro di cacao, olio extravergine di oliva, olio di girasole, olio di vinacciolo. Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i loro derivati, se in possesso di certificazioni di sostenibilità quali: ISCC plus (*International Sustainability and Carbon Certification*), DTP 112 di CSQA, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO), Gruppo per l'innovazione nel settore dell'olio di palma (POIG), Tavola rotonda per la soia responsabile (RTRS), Protocollo di garanzia di sostenibilità della soia (SSAP), Pro-Terra nonché condimenti spalmabili a base di tali oli e grassi certificati.

b) Tavolette di cioccolato: Le tavolette di cioccolato, se presenti, hanno una concentrazione di cacao almeno pari al 50%. Il cacao è biologico ovvero proveniente da commercio equo e solidale, in possesso di specifica certificazione o logo che attesti l'adesione del produttore ad iniziative *multistakeholder* quali il *Fairtrade Labeling Organizations* (FLO-cert), il *World Fair Trade Organization* (WFTO).».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2024

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

24A02900

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 aprile 2024.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «HiCONNECTS» nell'ambito del programma KDT Call 2021. (Decreto n. 5715/2024).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca.

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni.

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012.

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche».

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regola-

